

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Oggetto: D.Lgs. 152/2006; L.R. 3/2012 – FEDRIGONI S.p.A., Viale XIII Luglio 91/A, Fabriano (AN). Giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/2006, con modifica sostanziale

DECRETA

1. **DI CHIUDERE** il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'istanza acquisita al prot. n. 313873 del 19/06/2008, per i motivi riportati nel documento istruttorio;
2. **DI ESPRIMERE** giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 e seguenti della L.R. 3/2012 e 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, in relazione al progetto presentato dalla FEDRIGONI S.p.A., con sede legale in Verona (VR), Viale Piave, 3, per il potenziamento della macchina per la produzione continua della carta, presso l'installazione di Fabriano (AN), Via XIII Luglio, 91/A, con le prescrizioni indicate all'allegato C -Quadro Prescrittivo- "Prescrizioni VIA", che costituisce parte integrante del presente provvedimento attività di cui all'allegato A1, lettera c), punto 2 della L.R. 3/2012: "Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 t/die".;
3. **DI RILASCIARE** l'autorizzazione all'esercizio delle macchine di produzione continue della carta a seguito di modifica sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al gestore FEDRIGONI S.p.A., con sede legale in Verona (VR), Viale Piave, 3, presso l'installazione di Fabriano (AN), Via XIII Luglio, 91/A, con le prescrizioni di cui al presente atto;
4. **DI RILASCIARE** l'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di procedimento di riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al gestore FEDRIGONI S.p.A., con sede legale in ed impianto in Verona (VR), Viale Piave, 3, per l'esercizio dell'attività di cui ai punti 6.1b e 1.1, dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 presso l'installazione di Fabriano (AN), Via XIII Luglio, 91/A, come da documentazione presentata, con le prescrizioni indicate all'allegato C (Quadro prescrittivo) e D (Piano di Monitoraggio e Controllo) , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sostituisce tutte le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto di Autorizzazione integrata ambientale n. 2/DP4 del 05/03/2004 a far data dalla sua ricezione da parte del gestore dell'impianto;



6. **DI IMPORRE** il rispetto delle condizioni (valori limite, frequenza di controlli e metodiche analitiche di controllo) e prescrizioni contenute negli allegati C (Quadro Prescrittivo), D (Piano di monitoraggio e controllo) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. **DI STABILIRE** che il gestore dell'impianto deve provvedere all'effettuazione dei seguenti adempimenti:
- a) *comunicazione e verifica dell'adeguamento alle BAT Conclusions e della messa in esercizio della modifica all'impianto*
- Il gestore dell'impianto prima di dare attuazione a quanto previsto nel Quadro Prescrittivo dell'allegato C al presente provvedimento ne dà comunicazione all'Autorità Competente come previsto all'art. 29-decies, comma 1 D.Lgs. 152/2006;
 - il gestore dell'impianto, entro trenta giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento di cui all'Allegato C, comunica all'Autorità Competente la data di conclusione dei lavori;
 - la medesima comunicazione deve essere inoltre effettuata non oltre trenta giorni dopo l'adeguamento complessivo dell'impianto;
- b) *verifica dell'adeguamento*
- entro tre mesi dalla comunicazione di cui alla precedente lettera a), il gestore effettua i controlli sull'intero impianto prescritti nell'Allegato C del presente decreto, comunicando preventivamente all'Autorità Competente, al Comune di Fabriano ed all'ARPAM la data di effettuazione, e trasmette, agli stessi Enti, gli esiti entro i successivi 60 giorni, allegando i relativi certificati analitici firmati da un tecnico abilitato;
- c) *gestione dell'impianto*
- dalla data di messa a regime dell'impianto sono vigenti, a tutti gli effetti, i valori limite e le prescrizioni citate al punto 6;
 - in qualsiasi caso non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare significativamente l'attuale situazione ambientale e i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;
 - la formazione di emissioni diffuse deve essere ridotta e contenuta il più possibile adottando le misure in linea con le migliori tecniche disponibili o altre tecniche qualora più efficaci;
- d) *fasi critiche della gestione dell'impianto*
- le misure diverse da quelle di normale esercizio, in particolare le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, le emissioni fuggitive, i malfunzionamenti e l'arresto definitivo, sono disciplinati nell'Allegato C e nell'allegato D, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- e) *controlli e monitoraggio*
- a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il gestore effettua autonomi controlli all'impianto nelle più gravose condizioni d'esercizio, come indicato nell'Allegato D, secondo le modalità e con la frequenza ivi riportate. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il gestore dell'impianto deve inviare all'Autorità Competente, al Comune di Fabriano e all'ARPAM, un calendario dei controlli programmati all'impianto relativamente all'anno solare successivo, con le modalità indicate all'allegato C. Eventuali variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi enti;



- il gestore è tenuto ad inviare le comunicazioni relative ai monitoraggi all'Autorità Competente, al Comune di Fabriano e all'ARPAM con frequenza annuale allegando i relativi certificati di analisi firmati da un tecnico competente in materia, entro il 30 maggio di ogni anno, con le modalità indicate all'allegato D che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- f) altre prescrizioni generali relative ai controlli
- il gestore dell'impianto deve fornire all'autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
 - il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;
 - in particolare, per il controllo delle emissioni in atmosfera, il gestore dovrà realizzare un foro di prelievo in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli, secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti; i condotti di scarico dovranno altresì essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri;
 - se non diversamente specificato nel presente decreto, gli autocontrolli di cui agli allegati allo stesso devono essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente;
8. **DI DARE ATTO** che il gestore, a seguito di presentazione della documentazione relativa alla verifica circa l'assoggettabilità dell'installazione alla redazione di una relazione di riferimento prevista dall'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett. a) del D.Lgs. 152/2006, risulta non soggetto a tale adempimento;
9. **DI DARE ATTO** che la società FEDRIGONI S.p.A. ha effettuato un versamento di importo pari ad € 400,35 quali spese istruttorie del procedimento di valutazione di impatto ambientale ed € 3.796,25 per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in conformità a quanto previsto dall'art. 29-octies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e dei criteri di cui alla D.G.R. n. 1547/2009;
10. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, efficace della data di notifica, sarà riesaminato trascorsi **dodici anni** dal rilascio ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9 del D.Lgs. 152/2006. Ai fini del riesame il gestore, presenta all'Autorità Competente apposita domanda corredata da un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'autorizzazione;
11. **DI PRECISARE** che il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi almeno una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006;
12. **DI DARE** atto altresì che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità Competente le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione;



13. **DI PROVVEDERE** a trasmettere il presente decreto alla FEDRIGONI S.p.A., al Comune di Fabriano, all'ARPAM Direzione Tecnico Scientifica, all'ARPAM Dipartimento Provinciale di Ancona, alla Provincia di Ancona, all'ASUR Marche Area Vasta n. 2. A tutti i soggetti che hanno partecipato al procedimento, sarà comunicato il sito di pubblicazione del decreto; l'originale è trattenuto agli atti della P.F.;
14. **SI DISPONE** ai sensi dell'art. 29-quater, comma 13 del D.Lgs. 152/2006 la messa a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, previo accordo con il Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia della Regione Marche P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, presso l'Ufficio del Responsabile del procedimento sito in Via Tiziano, 44 - Ancona, del presente provvedimento;
15. **DI RAPPRESENTARE** che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, che contro il presente provvedimento può essere proposto il ricorso giurisdizionale, ai sensi del Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche come previsto dall'art. 17, comma 2 della L.R. 3/2012. Si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione, o comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza;
16. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento: per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche come previsto dall'art. 17, comma 1 della L.R. 3/2012 e per intero sul sito <http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Valutazioneautorizzazioni.aspx> in conformità al disposto di cui all'art. 29-quater, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e all'art. 14, comma 1 della L.R. 3/2012.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(David Piccinini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- All. A
- All. B
- All. C
- All. D

